

Publicato il 27/02/2018

N. 02181/2018 REG.PROV.COLL.

N. 06622/2014 REG.RIC.

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)**

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6622 del 2014, proposto da:
Soc. V. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Fabio Federici, rappresentati
e difesi dagli Avvocati Giuseppe Lavitola, Fabrizio Zerboni, con domicilio eletto
presso lo studio Giuseppe Lavitola in Roma, via Costabella, 23;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
dall'Avv. Sergio Siracusa, domiciliata in Roma, presso l'Avvocatura Comunale in via
Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

dei verbali del 20 febbraio 2014, prot. n. 10113/2014, di constatazione
dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n. 1165 del 19 luglio 2011;
di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2018 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso i verbali con i quali la Polizia di Roma Capitale, U.O., ha accertato la mancata ottemperanza, da parte dei ricorrenti, all'ordine di demolizione, contenuto nella determinazione dirigenziale n. 1165 del 19 luglio 2011, relativo ad un intervento abusivo di nuova costruzione costituita da un corpo di fabbrica di due piani di circa 84 mq ciascuno.

Nell'illustrare le principali circostanze che caratterizzano la controversia in esame, deducono i ricorrenti, avverso i gravati verbali, il seguente unico motivo di censura: Violazione o elusione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4913 del 2013 – Conseguente nullità dei provvedimenti impugnati ai sensi dell'art. 21-septies della legge n. 241 del 1990.

Sostengono i ricorrenti che, avendo il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata, dichiarato l'illegittimità del provvedimento di acquisizione all'epoca impugnato, notificato in data 19 marzo 2012, per non essere stato rispettato il termine di garanzia di 90 giorni dall'ordine di demolizione n. 1165 del 2011, notificato in data 14 febbraio 2012, l'Amministrazione, prima di procedere alla verifica della inottemperanza all'ordine di demolizione, avrebbe dovuto nuovamente assegnare ai ricorrenti il termine di 90 giorni per procedere alla demolizione.

Non essendo stato nuovamente concesso tale termine ai ricorrenti per l'ottemperanza all'ordine di demolizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1165 del 19 luglio 2011, i gravati provvedimenti sarebbero affetti da nullità in quanto adottati in elusione del giudicato discendente dalla indicata sentenza.

Si è costituita in resistenza l'intimata Amministrazione Comunale eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso in ragione della natura degli atti impugnati e sostenendo l'infondatezza, nel merito della proposta azione.

Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2018 la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti presenti, trattenuta per la decisione, come da verbale.

2 – Così illustrato l'oggetto del giudizio, rileva il Collegio l'inammissibilità del ricorso.

Formano oggetto di impugnazione, come sopra illustrato, i verbali con i quali la Polizia di Roma Capitale ha accertato la mancata ottemperanza, da parte dei ricorrenti, all'ordine, impartito con la determinazione dirigenziale n. 1165 del 19 luglio 2011, di procedere alla demolizione dell'opera abusivamente realizzata consistente in una nuova costruzione costituita da un corpo di fabbrica di due piani di circa 84 mq ciascuno.

Trattasi di atti formati a seguito di un accertamento dei fatti – consistente nella mancata demolizione dei manufatti abusivi – adottati da soggetti che non sono investiti, quanto alla materia in esame, di poteri di tipo autoritativo e provvedimentale.

I verbali impugnati hanno, invero, contenuto e fine meramente ricognitivi dello status quo e si limitano a rappresentare l'esito dello svolgimento di un accertamento di fatti storici, rivestendo, altresì, contenuto e finalità conoscitivi.

In ragione del contenuto e delle finalità dei gravati verbali, come sopra illustrati, gli stessi vanno dunque qualificati come atti endoprocedimentali, come tali non autonomamente impugnabili in quanto inidonei ad arrecare agli interessati una lesione, dotata del carattere di attualità, delle posizioni giuridiche soggettive di cui sono titolari.

Sotto il profilo processuale, la natura dei gravati atti evoca il principio in base al quale gli atti endoprocedimentali non sono generalmente impugnabili in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola

imputabile all'atto che conclude il procedimento, subendo tale regola eccezioni solo in casi particolari, in relazione ad atti di natura vincolata idonei a determinare o conformare, in via inderogabile, il contenuto dell'atto conclusivo del procedimento, ovvero ad atti interlocutori che comportino un arresto procedimentale (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 febbraio 2017, n. 602; 28 giugno 2016, n. 2862).

In ogni altro caso, i vizi degli atti endoprocedimentali vanno dedotti in sede di impugnazione dell'atto conclusivo della procedura in quanto aventi carattere meramente prodromico rispetto ad una successiva determinazione, espressione di poteri autoritativi e discrezionali che, preso atto del contenuto di tali atti, ne facciano oggetto delle conseguenti valutazioni da cui solo deriva una lesione immediata dell'interesse dei privati.

Non essendo, quindi, per quanto dianzi illustrato, gli atti interni – quali i verbali di accertamento di inottemperanza - del procedimento sanzionatorio in materia di abusi edilizi idonei a determinare una lesione attuale e concreta degli interessi dei ricorrenti, la relativa impugnazione, proposta con il ricorso in esame, deve essere dichiarata inammissibile.

A meri fini di giustizia sostanziale, preme comunque rilevare che – come già affermato nella sentenza di questa Sezione n. 1136 del 31 gennaio 2018, pronunciata con riferimento al provvedimento di acquisizione di diritto dell'abuso e dell'area di sedime, disposta a seguito della non ottemperanza all'ordine di demolizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 1165 del 2011 – essendo divenuto intangibile l'ordine di demolizione, in quanto non annullato dalla sentenza 4 ottobre 2013 n. 4913 del Consiglio di Stato e perdurando l'inottemperanza all'ordine demolitorio ormai consolidatosi, non vi è “alcuna ragione a sostegno della necessità, invocata dalla ricorrente, di vedersi assegnato per l'adempimento in parola un nuovo termine”.

Il termine di garanzia per procedere alla demolizione è, invero, ampiamente decorso rispetto alla data di notifica della determinazione dirigenziale che tale ordine contiene, risultando conseguentemente ampiamente tutelate e garantite le esigenze che tale termine mira a presidiare, ed apparendo, pertanto, meramente pretestuosa la pretesa volta ad ottenere, nuovamente, la concessione di analogo termine con riferimento a tutti gli atti successivi all'ordine di demolizione e che scandiscono, secondo le previsioni normative, il procedimento sanzionatorio in materia di illeciti edilizi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della palese inammissibilità del ricorso e della già intervenuta deliberazione negativa in ordine alle questioni proposte con sentenza della Sezione n. 1136/2018.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Roma - Sezione Seconda Bis

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:

- lo rigetta.

- condanna parte ricorrente al pagamento, a favore della resistente Amministrazione, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO